



Approvazione delle “Avvertenze” relative al nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone

Approvazione delle “Avvertenze” relative al nuovo modello di cartella di pagamento

Sono approvate le “Avvertenze”, di cui agli allegati 1-8, relative alle diverse tipologie di somme iscritte a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate, ad integrazione del modello di cartella di pagamento approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2010.

Motivazioni

I fogli “Avvertenze”, costituenti parte integrante della cartella di pagamento, sono individuati in base alle diverse tipologie di somme iscritte a ruolo.

A seguito dell’approvazione del nuovo modello di cartella, di cui al Provvedimento direttoriale del 20 marzo 2010, si è proceduto ad una revisione sotto il profilo contenutistico e lessicale delle “Avvertenze” relative alle diverse tipologie di somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate, al fine di fornire informazioni più dettagliate e di facile comprensione in ordine alle attività che il contribuente ha facoltà di porre in essere a fronte della notifica di una cartella di pagamento.

Ciascun foglio “Avvertenze” contiene, infatti, le principali indicazioni relative alle modalità di richiesta di riesame in autotutela del ruolo, di presentazione del ricorso avverso la cartella nonché di richiesta di sospensione del pagamento.

In particolare, la sezione dedicata a “Quando e come presentare ricorso” contiene le informazioni relative all’autorità da adire (Commissione Tributaria, autorità giudiziaria ordinaria, organo estero competente) nonché alle modalità di presentazione del ricorso (od opposizione) avverso il ruolo e/o la cartella.

La sezione conclusiva è dedicata generalmente alla richiesta di sospensione del pagamento formulabile dal contribuente che propone ricorso, sia in sede amministrativa che giudiziale, con l’espressa precisazione, a seconda dei casi, delle ipotesi in cui la suddetta facoltà è esclusa in ragione della particolare tipologia di somme iscritte a ruolo, ovvero in cui essa è oggetto di specifica disciplina normativa.

Riferimenti normativi dell'atto

a) Ordinamento dell'Agenzia delle Entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (art. 57, c. 1 e art. 62, c. 1 e 2)

b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, c. 1)

c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:

legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, c. 4);

legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7, c. 2, lettera a, b, c)

d) Disposizioni relative alla cartella di pagamento:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 20 marzo 2010.

Roma, 28 luglio 2010

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Attilio Befera

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993*

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

In materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, IVA, INVIM, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, IRAP, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, altri tributi indiretti.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni al Call Center dell'Agenzia delle Entrate (848.800.444) oppure alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo (indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). A tale Direzione/Ufficio potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo; l'istanza non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione/Ufficio, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", o un suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica (artt. 18-22 d.lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 legge n. 742/1969).

Se prima della notifica della cartella il contribuente ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento, di un avviso di liquidazione, di un provvedimento di irrogazione sanzioni o di ogni altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso in bollo alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 d.lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o consegnandolo direttamente all'impiegato addetto della Direzione/Ufficio che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, vizi relativi al procedimento di notificazione della cartella di pagamento) spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità del ricorrente
- il codice fiscale
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione/Ufficio e/o l'Agente della Riscossione contro cui si ricorre
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale
- la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Costituzione in giudizio

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- la fotocopia della cartella di pagamento.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione viene concessa e successivamente il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. L'istanza può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificare l'istanza alla Direzione/Ufficio o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – AVVERTENZE

In materia di canone di abbonamento alla televisione

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni alla RAI - Radiotelevisione italiana, Funzione Regionale Abbonamenti TV, all'indirizzo indicato nel prospetto riportato alla pagina che segue. Allo stesso indirizzo può essere spedita o consegnata l'eventuale istanza di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo, che deve essere intestata alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"; l'istanza non interrompe né sospende i termini di proposizione dell'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione/Ufficio, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", o un suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella (artt. 18-22 d.lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 legge n. 742/1969).

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso in bollo alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 d.lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o consegnandolo direttamente all'impiegato addetto della Direzione/Ufficio che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, vizi relativi al procedimento di notificazione della cartella di pagamento) spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità del ricorrente
- il codice fiscale
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione/Ufficio e/o l'Agente della Riscossione contro cui si ricorre
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale
- la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del d.lgs. n.

546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Costituzione in giudizio

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- la fotocopia della cartella di pagamento.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione viene concessa e successivamente il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. L'istanza può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificare l'istanza alla Direzione/Ufficio o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

PROSPETTO FUNZIONI REGIONALI - RAI

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

In materia di sanzioni amministrative

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". A tale Direzione potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo; l'istanza non interrompe né sospende i termini di proposizione dell'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", o un suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella (artt. 18-22 d.lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 legge n. 742/1969).

Se prima della notifica della cartella il contribuente ha ricevuto la notifica dell'ordinanza-ingiunzione (emessa ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/1981) oppure dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione sanzioni (previsto dall'art. 16 del d. lgs. n. 472/1997) può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso in bollo alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 d.lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o consegnandolo direttamente all'impiegato addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (per esempio, vizi relativi al procedimento di notificazione della cartella di pagamento) spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità del ricorrente
- il codice fiscale
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui ricorre
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale
- la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Costituzione in giudizio

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- la fotocopia della cartella di pagamento.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione viene concessa e successivamente il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. L'istanza può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in tal caso il contribuente deve notificare l'istanza alla Direzione/Ufficio o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

RUOLI EMESSI DALL' AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

In materia di recupero di crediti sorti in un altro Stato membro dell'Unione Europea
in applicazione del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 69

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

Questa cartella di pagamento deriva da una richiesta di mutua assistenza per il recupero di crediti tributari sorti in altri Stati membri dell'Unione Europea; pertanto, è possibile rivolgersi alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo solo per chiedere informazioni relative all'Autorità fiscale estera (indirizzo, recapiti telefonici). A tale Autorità dovranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti ed istanza di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione/Ufficio, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", o un suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che intende contestare il merito della pretesa tributaria derivante dalla richiesta di mutua assistenza deve rivolgersi all'organo competente dello Stato estero secondo le disposizioni vigenti in tale Stato.

Il contribuente che, invece, vuole impugnare il ruolo e/o la cartella per vizi meramente formali (per esempio, un errore evidente nell'indicare le generalità del contribuente) deve presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella (artt. 18-22 d.lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 legge n. 742/1969).

A chi presentare ricorso

Il contribuente che presenta ricorso per vizi meramente formali deve:

- intestare il ricorso in bollo alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 d.lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o consegnandolo direttamente all'impiegato addetto della Direzione/Ufficio che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, vizi relativi al procedimento di notificazione della cartella di pagamento) spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità del ricorrente
- il codice fiscale
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione/Ufficio e/o l'Agente della Riscossione contro cui si ricorre
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale
- la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Costituzione in giudizio

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in tal caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- la fotocopia della cartella di pagamento.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che ha fatto opposizione allo Stato estero per contestarne la pretesa può chiedere la sospensione del pagamento, tramite istanza in carta semplice, alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"; se l'Autorità estera esprime parere favorevole, la Direzione/Ufficio può concedere la sospensione fino alla decisione dell'organo competente.

Il contribuente che, invece, propone ricorso contro il ruolo e/o la cartella per vizi meramente formali, se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, può proporre l'istanza di sospensione alla Commissione Tributaria Provinciale a cui viene presentato il ricorso. L'istanza può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificare l'istanza alla Direzione/Ufficio o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Se la sospensione viene concessa e successivamente il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

DILAZIONE DI PAGAMENTO

Il contribuente può presentare istanza di dilazione del pagamento al competente Agente della Riscossione, secondo le modalità indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della Riscossione". L'Agente potrà concedere la dilazione di pagamento richiesta qualora l'Autorità fiscale estera abbia previsto tale facoltà.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

In materia di recupero di crediti non tributari

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". A tale Direzione/Ufficio potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo; l'istanza non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione/Ufficio, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", o un suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Eventuali ragioni di opposizione potranno essere proposte all'Autorità giudiziaria ordinaria:

- nelle forme previste dall'articolo 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione), nel caso si contesti la cartella di pagamento per fatti originari o sopravvenuti tali da incidere sul diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- nelle forme previste dall'articolo 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), nel caso si contesti la cartella di pagamento per vizi formali (ad esempio, un errore evidente nell'indicare le generalità del destinatario) o vizi di notifica.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

In caso di impugnazione è possibile presentare istanza in carta semplice alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo per chiedere la sospensione del pagamento.

Se la sospensione viene concessa, e successivamente l'opposizione viene respinta, sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

In materia di recupero aiuti di Stato

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni al Call Center dell'Agenzia delle Entrate (848.800.444) oppure alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo (indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). A tale Direzione/Ufficio potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo; l'istanza non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione/Ufficio, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", o un suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella (artt. 18-22 d.lgs. n. 546/1992). Non si applica la sospensione feriale dei termini prevista dal 1 agosto al 15 settembre dall'art. 1 della legge n. 742/1969.

Se prima della notifica della cartella il contribuente ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento, di un atto di recupero, di una comunicazione-ingiunzione o di ogni altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso in bollo alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 d.lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o consegnandolo direttamente all'impiegato addetto della Direzione/Ufficio che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, vizi relativi al procedimento di notificazione della cartella di pagamento) spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità del ricorrente
- il codice fiscale
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione/Ufficio e/o l'Agente della Riscossione contro cui si ricorre
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale
- la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Costituzione in giudizio

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- la fotocopia della cartella di pagamento.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

SOSPENSIONE O DILAZIONE DEL PAGAMENTO

Non sono applicabili gli istituti della dilazione del pagamento e della sospensione in sede amministrativa. La sospensione giudiziale è ammessa soltanto se ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 47-*bis*, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. n. 546/1992 e secondo le modalità stabilite dal medesimo art. 47-*bis*.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

**In materia di recupero dei crediti derivanti da sentenze
o da ordinanze esecutive di condanna della Corte dei Conti**

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". A tale Direzione/Ufficio potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo; l'istanza non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione/Ufficio, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", o un suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Eventuali ragioni di opposizione potranno essere proposte all'Autorità giudiziaria ordinaria:

- nelle forme previste dall'articolo 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione), nel caso si contesti la cartella di pagamento per fatti originari o sopravvenuti tali da incidere sul diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- nelle forme previste dall'articolo 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), nel caso si contesti la cartella di pagamento per vizi formali (ad esempio, un errore evidente nell'indicare le generalità del destinatario) o vizi di notifica.

Si precisa che, nelle ipotesi in cui si intenda proporre un'azione di accertamento negativo del debito, competente a conoscere dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c. p.c. è la Corte dei Conti.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

In materia di contributi e premi, in applicazione dell'art. 32-*bis* del d. l. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni al Call Center dell'Agenzia delle Entrate (848.800.444) oppure alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo (indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). A tale Direzione/Ufficio potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo; l'istanza non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione/Ufficio, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", o un suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

L'opposizione contro l'iscrizione a ruolo per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva deve essere proposta contro l'I.N.P.S. entro il termine di 40 giorni dalla data della notifica della cartella di pagamento, mediante ricorso intestato al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro nella cui circoscrizione ricade la Sede I.N.P.S. preposta a esaminare la posizione del contribuente. Il giudizio è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile (art. 24, commi 5 e 6 d.lgs. n. 46/1999).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone l'impugnazione può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione viene concessa e successivamente il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare le ulteriori somme aggiuntive e/o gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Sede I.N.P.S. preposta a esaminare la posizione del contribuente oppure alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: nel corso del giudizio di primo grado il Giudice del Lavoro, su istanza del contribuente, può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione all'Agente della Riscossione.

MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI ULTERIORI ONERI ACCESSORI

1) Regime sanzionatorio Legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. a)

Se è presente l'importo "ulteriore somma aggiuntiva" gli oneri accessori (somme aggiuntive e/o interessi di mora) per il ritardato pagamento, per ogni contributo interessato, si calcolano come segue:

- determinare il numero dei giorni che intercorrono tra la data di notifica della cartella e quella di pagamento;
- moltiplicare questo numero per il Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato del 5,5 e per l'importo del contributo e dividere per 36500;
- verificare che l'importo ottenuto sia inferiore o uguale a quello indicato come "ulteriore somma aggiuntiva" esposto nella sezione "Dettaglio degli addebiti" ed effettuare il versamento.

Una volta raggiunto, mediante tale calcolo, l'importo indicato come "ulteriore somma aggiuntiva" si dovrà procedere a un successivo conteggio, in ragione degli ulteriori giorni di ritardo nel pagamento, applicando il tasso stabilito per gli interessi di mora solo sull'importo dovuto per contributi (vedi calcolo per "interessi di mora") e procedere al versamento.

Se non è presente l'importo "ulteriore somma aggiuntiva", in quanto il tetto massimo previsto è già stato raggiunto, occorre calcolare gli interessi di mora secondo le istruzioni riportate al punto 3). Lo stesso calcolo andrà effettuato nel caso in cui sia presente la sola voce "interessi di mora".

2) Regime sanzionatorio Legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b)

Se è presente l'importo "ulteriore somma aggiuntiva", gli oneri accessori (somme aggiuntive e/o interessi di mora) per il ritardato pagamento, per ogni contribuente interessato, si calcolano come segue:

- determinare il numero dei giorni che intercorrono tra la data di notifica della cartella e quella di pagamento;
- moltiplicare questo numero per 30 % in ragione d'anno, per l'importo del contributo e dividere per 36500;
- verificare che l'importo ottenuto sia inferiore o uguale a quello indicato come "ulteriore somma aggiuntiva" esposto nella sezione "Dettaglio degli addebiti" e provvedere al pagamento.

Una volta raggiunto, mediante tale calcolo, l'importo indicato come "ulteriore somma aggiuntiva", si dovrà procedere a un successivo conteggio in ragione degli ulteriori giorni di ritardo nel pagamento, applicando il tasso stabilito per gli interessi di mora solo sull'importo dovuto per contributi (vedi calcolo per "interessi di mora").

Se non è presente l'importo "ulteriore somma aggiuntiva" occorre procedere al calcolo degli interessi di mora secondo le istruzioni riportate al punto 3). Lo stesso calcolo andrà effettuato nel caso in cui sia presente la sola voce "interessi di mora".

3) Calcolo degli interessi di mora Legge n. 388/2000, art. 116, comma 9

Gli interessi di mora per il ritardato pagamento, per ogni contribuente per il quale si sia già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive, vanno calcolati come segue:

- determinare il numero dei giorni che intercorrono tra il giorno in cui è stato raggiunto il "tetto massimo" e il giorno di pagamento;
- moltiplicare questo numero per il tasso stabilito per gli interessi di mora in ragione d'anno, per l'importo del solo contributo e dividere per 36500;
- sommare l'importo così calcolato agli importi richiesti in cartella ed effettuare il versamento.

Per conoscere il tasso vigente per il calcolo delle somme aggiuntive si dovrà fare riferimento all'apposito provvedimento del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea con il quale viene determinato il Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.). Per conoscere il tasso vigente per il calcolo degli interessi di mora si dovrà invece fare riferimento all'apposito atto normativo.